

Roma 28 giugno 2018

### **Tor di Valle: come prima, più di prima**

( Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell'Area Giuridico-Legale)

Queste parole di una famosa canzone degli anni '60 ben si confanno, a mio avviso, alle dichiarazioni dell'Assessore all'Urbanistica del Comune di Roma, Luca Montuori, secondo il quale " *La procedura, se, come crediamo, risulta corretta, potrà andare avanti*" ( cfr. "Il Messaggero ", pag. 41 del 19 giugno scorso).

Così come quelle parole ben si confanno a dichiarazioni dei legali che difendono l'Avv. Lanzalone ( cfr. "Il Messaggero", pag. 9, del 22 giugno scorso), secondo i quali " *I pubblici ministeri hanno assicurato che non ci sono elementi che possano bloccare la procedura*".

Laddove, ribadisco, ancora una volta, che non compete alla Magistratura penale verificare ed accertare la validità di procedimenti, atti e provvedimenti amministrativi, bensì compete, in sede giurisdizionale, alla Magistratura amministrativa ( TAR e Consiglio di Stato ) .

Ritengo, inoltre, che da parte dei Magistrati inquirenti non si è proceduto, almeno allo stato, a chiedere ed ottenere il sequestro di atti e documenti, attinenti alla procedura in questione, poiché non ve ne è stata e non ve ne è la necessità.

Ciò in quanto chi avrebbe potuto e potrebbe alterare le fonti di prova ne è impedito perché sottoposto alla misura cautelare della detenzione in carcere o domiciliare.

Aggiungasi, sempre ai fini di cui sopra, che i Magistrati inquirenti, nella fattispecie, già dispongono e possono disporre di atti e documenti amministrativi.

Naturalmente dall'assenza, finora, di misure cautelari reali, non può farsi strumentalmente derivare una sorta di certificazione, in una sede assolutamente incompetente a farlo, di validità di procedimenti, atti e provvedimenti amministrativi passati, presenti e futuri e senza escludere , in specie qualora si tentasse di far finta di niente, che da parte delle persone offese dai reati, per il tramite di Associazioni rappresentative dei loro interessi ( art. 91 CPP), possa essere sollecitato ai Magistrati inquirenti il sequestro di tali procedimenti, atti e provvedimenti.

A beneficio, pertanto, dei sunnominati Assessore e legali, nonché di tutti quelli i quali, in ogni settore ed a vario titolo, in specie nell'ambito dell'informazione, vorrebbero dare ad intendere che, nonostante l'Ordinanza del Tribunale di Roma dell'11 giugno scorso, nulla sarebbe cambiato e che si può andare avanti con il Progetto, per dirla con il mitico Totò, " *A prescindere*", per ciascun argomento di seguito trattato, mi avvarrò della citazione di ampi ed illuminanti brani tratti dalla

richiamata Ordinanza, fornendo, in tal modo, una esposizione tematica delle complessive ben 288 pagine dell'Ordinanza stessa.

Al riguardo ed a titolo di considerazione generale, anticipo che a tutti gli indagati aventi la qualifica di pubblici ufficiali viene contestata la violazione dei doveri costituzionali di imparzialità e correttezza ( art. 97, comma 1, Costituzione).

Violazione che, essendo stata formalmente inclusa l'osservanza di tali doveri fra i criteri ( art.1, Legge n. 241/1990) che devono ispirare l'azione amministrativa ( art.7, comma 1, lettera a, Legge n. 69/2009), evidenzia una tipica forma sintomatica di illegittimità dell'atto amministrativo per eccesso di potere.

#### 1. **Un modello di corruzione sistemica** . (cfr. *Ordinanza* pagg. 8,9,12,16,17,21,43)

**Invero , la elaborazione dei progetti imprenditoriali e la valutazione della loro concreta fattibilità vengono effettuate proprio alla luce dei contatti, degli interventi e delle relazioni già prefigurati con i soggetti pubblici di riferimento e mai, invece ,in relazione a quello che sarebbe l' iter normativamente previsto .**

Le indagini hanno consentito di cogliere un flusso costante di relazioni tra esponenti del gruppo e agenti pubblici, che, in una sorta di *crescendo rossiniano*, muove da condotte inopportune, passa per condotte illegittime - nelle quali il principio d'imparzialità dell'azione amministrativa viene ridotto a brandelli - attraverso territori contrassegnati da relazioni precorrottive, sfocia in gravi fatti corruttivi.

Un modello di *corruzione sistemica*, caratterizzata da un'opzione criminale insensibile ai mutamenti politici ed istituzionali e dalla scelta di favorire, a qualsiasi livello e con le utilità più diverse, i rappresentanti delle istituzioni che a vario titolo presidiano (*rectius*: dovrebbero presidiare) nell'interesse della generalità i settori in cui s'imbatte l'operatività del gruppo, talvolta al prezzo di una *corruzione pulviscolare*.

Tale scelta d'impresa è rappresentata direttamente dalle parole dell'organo apicale di tale organizzazione, corroborata dai commenti dei suoi più stretti collaboratori, riscontrata dalle condotte accertate.

Un metodo corruttivo finalizzato a realizzare profitti al massimo grado e incurante dei danni sociali che esso provoca, come si evince dalle conversazioni intervenute in relazione alla possibile eliminazione di un'infrastruttura nel progetto stadio ( il ponte sul Tevere) - che nelle simulazioni effettuate sarebbe stato necessario per la viabilità sulla via del mare - , nelle quali uno dei due interlocutori invita l'altro a dissimulare tale circostanza in sede di riunioni con i rappresentanti del comune<sup>5</sup>

Nel corso delle attività, sono state ricostruite una serie di operazioni delittuose realizzate, nell'ambito di un unico programma, dai componenti del sodalizio investigato e finalizzate all'ottenimento di provvedimenti amministrativi favorevoli alla realizzazione sia del Nuovo Stadio della Roma sia di altri progetti imprenditoriali che la compagine riferibile ai vertici del sodalizio ha in corso di trattazione, sviluppo o pianificazione.

la promessa, ovvero la dazione di denaro od altre utilità, a funzionari e esponenti politici che a vario titolo partecipano o hanno partecipato alle attività amministrative connesse alla realizzazione dello Stadio o agli altri progetti imprenditoriali nei quali il gruppo PARNASI è impegnato, in ragione degli atti d'ufficio compiuti o da compiere ed all'esclusivo fine di conseguire un atteggiamento di favore, utile al pieno soddisfacimento degli interessi del gruppo.

Come anticipato le condotte illecite del PARNASI non si sono limitate al compimento di illeciti funzionali al completamento dell'iter autorizzativo dei progetti in corso di realizzazione, avendo egli, con l'ausilio dei suoi consapevoli collaboratori, più volte impiegato somme consistenti di denaro, indebitamente sottratte alle società da lui amministrate, per il raggiungimento di interessi ad esse estranei. In tal senso:

**Ed invero emerge con chiarezza come le più svariate condotte illecite, tutte comportanti l'avvicinamento ed il condizionamento di pubblici funzionari, così da incidere in maniera significativa sulla valutazione dell'interesse della collettività, siano lo strumento con il quale le società del gruppo Parnasi svolgono l'attività di impresa. Come già segnalato nella parte introduttiva della presente ordinanza, l'illecita attività di finanziamento**

L'operazione di cessione del terreno e del progetto complessivo a DEA CAPITAL è, ad oggi, in fase conclusiva. Dall'ascolto di alcune comunicazioni emerge, infatti, che si sta stipulando con DEA CAPITAL un *term sheet* (accordo tra le parti non vincolante) e nei prossimi mesi è prevista la firma del preliminare. In estrema sintesi, al termine dell'operazione il gruppo facente capo a PARNASI dovrebbe cedere al prezzo di oltre 200 milioni di Euro il terreno acquistato a 42 milioni, pagamento peraltro non ancora ultimato. L'aumento di valore è dovuto evidentemente alle autorizzazioni amministrative, tra cui primeggia la variante urbanistica, per la costruzione del Nuovo Stadio della AS Roma stadio e del Business Park.

## 2. Gli affari dall'America e i tifosi. (cfr. Ordinanza pagg. 64,65)

In merito alla decisione assunta dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Lazio su proposta del soprintendente PROSPERETTI, si segnala un'intervista rilasciata il **14 giugno 2017** al Corriere della Sera da EICHBERG Margherita, il funzionario che aveva avviato il procedimento di tutela superato dalla recente pronuncia. A seguire la parte d'interesse dell'articolo:

*Cade il vincolo ed è il soprintendente Francesco Prosperetti a dare l'annuncio dell'esito negativo della tutela avviata dall'ex Soprintendente Margherita Eichberg. Che commenta: «Il vincolo aveva serie motivazioni ed era stato richiesto dai comitati tecnico scientifici del Ministero. Strano che Prosperetti abbia fatto una scelta diversa. Probabilmente non ha voluto deludere il Comune che ha accontentato i proponenti per risarcirli della mancata Manhattan. Il Comune stava conducendo una battaglia a lui utile».*

**Sembra il delitto perfetto..**

*«Dalla lettura del Dm di gennaio che ha istituito il parco del Colosseo e fatto cessare la Soprintendenza "scomoda", il procedimento sullo stadio è passato nelle mani di Prosperetti. Sembra un decreto ad personam».*

*Era tutto uno schema?*

«Pare quasi che ci sia un accordo. Alla fine Prosperetti sembra l'uomo della Provvidenza, peccato che sia un Soprintendente e non un mediatore d'affari. Se non ricordo male il suo nome è associato al vincolo del Velodromo: saltato in aria».

*Succederà anche stavolta?*

«Spero di no ma ad oggi è una pagina nera. Il M5S poteva rifare tutto con un progetto nel rispetto dei vincoli, invece pare abbiano ceduto alle richieste di un comitato d'affari».

*Lo stadio non le piace...*

«Poteva entrare nell'area residua, c'era un progetto del 2008. Ma questa gente che viene a fare affari dall'America per lo stadio sembra non aver alcun interesse tanto è preoccupata delle "palazzine"».

*E i tifosi?*

«Usati come ciurma, meriterebbero la verità».

**3. Atti contrari ai doveri del pubblico ufficio. (cfr. Ordinanza pagg. 74,80,81)**

Molteplici sono le condotte di dazione e /o promessa di denaro o altre utilità a funzionari e esponenti politici ricostruite nel corso delle indagini, alcune delle quali ancora necessitanti di approfondimento, ma già significative della spregiudicatezza degli appartenenti al sodalizio pronti, per scelta condivisa, a corrispondere le utilità più svariate ai rappresentanti delle istituzioni che a vario titolo partecipano o hanno partecipato alle attività amministrative connesse alla realizzazione dello Stadio o degli altri progetti imprenditoriali nei quali il gruppo è impegnato. Ciò, al semplice scopo di creare relazioni di benevolenza e favore e, più concretamente, per ottenere il compimento di atti contrari ai doveri del pubblico ufficio, in quanto posti in essere in violazione del dovere di imparzialità loro imposto.

Le stesse dichiarazioni di PARNASI, rese ai suoi sodali nel corso di più riunioni e già riportate, forniscono la conferma che l'imprenditore, con la collaborazione consapevole e fattiva degli altri sodali, eroghi somme di denaro o altre utilità a pubblici ufficiali, nell'ambito di una strategia accuratamente pianificata, preordinata al fine ultimo di ottenere dagli stessi l'adozione di atti favorevoli all'impresa.

Con la precisazione che, ai fini della determinazione della contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio, occorre aver riguardo non solo all'astratta legittimità formale dello stesso, ma anche al percorso che ha condotto alla sua adozione: a significare, cioè, che ove emerga che poteri discrezionalmente spettanti al pubblico ufficiale siano stati asserviti al raggiungimento dell'esito prestabilito, con rinuncia *a priori* alla imparziale comparazione degli interessi in gioco anche in tal caso l'atto si configurerà come contrario ai doveri d'ufficio, esulando perciò dalla sfera di applicabilità del vigente art. 318 cod. pen. [cfr., in parte motiva, Cass. Sez. 6, sent. n. 18707 del 09.02.2016, Rv. 266991, nonché Sez. 6, sent. n. 30762 del 14.05.2009, Rv. 244530, secondo cui, appunto, "In tema di corruzione propria, costituiscono atti contrari ai doveri d'ufficio non soltanto quelli illeciti (perché vietati da atti imperativi) o illegittimi (perché dettati da norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia), ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, dall'osservanza di doveri istituzionali espressi in norme di qualsiasi livello, ivi compresi quelli di correttezza ed imparzialità.

Del resto la Suprema Corte ha chiaramente affermato ( Cassazione Penale sez. 6, n. 3606 - ud. 20.10.2016, dep. 24.01.2017) che si versa nel reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio quando lo stabile asservimento del pubblico ufficiale si sia anche tradotto nel compimento a vantaggio del privato, di uno o più atti formalmente legittimi, ma non rigorosamente predeterminati nell'*an*, nel *quando* o nel *quomodo*.

Dunque, ai fini della integrazione del delitto di cui all'art. 319, non è necessaria l'individuazione di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio per il quale il pubblico ufficiale abbia ricevuto somme di denaro o altre utilità non dovute, a condizione che, dal suo comportamento, emerga comunque un atteggiamento diretto a vanificare la funzione demandatagli e dunque a violare i doveri di fedeltà, di imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono (Sez. 6, n. 22301 del 24/05/2012 - dep. 08/06/2012, Saviolo, Rv. 254055; Sez. 6, n. 34417 del

15/05/2008, Leoni, Rv. 241081; Sez. 6, n. 20046 del 16/01/2008, Bevilacqua, Rv. 241184).

*Nulla quaestio*, quanto alla possibilità di ravvisare la fattispecie incriminatrice ex art. 319 cod. pen. qualora si tratti di atti caratterizzati da discrezionalità. Ed invero, integra il delitto di corruzione propria la condotta del pubblico ufficiale che, dietro elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali a lui spettanti rinunciando, proprio in ragione del legame "di favore" che lo unisce al privato, ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, *ex post*, con l'interesse pubblico, e salvo il caso di atto vincolato, che risulti sicuramente identico a quello che sarebbe stato comunque adottato in caso di corretto adempimento delle funzioni ( circostanza questa che ricadrebbe nella fattispecie dell'art. 318 c.p.), in quanto, ai fini della sussistenza del reato in questione e non di quello di corruzione impropria, l'elemento decisivo è costituito dalla "vendita" della discrezionalità accordata dalla legge (Sez. 6, n. 23354 del 04/02/2014 - dep. 04/06/2014, Conte, Rv. 260533; Sez. 6, n. 49226 del 25/09/2014 - dep. 26/11/2014, Chisso, Rv. 261352).

4. **La qualifica di pubblico ufficiale.** (cfr. Ordinanza da pagg. 227 a 232 e 249, e da pagg. 251, a 253)

L'Avv. Luca LANZALONE riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

Deve premettersi che negli artt. 357 - 360 c.p., il legislatore ha precisato le nozioni di pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio ed esercente un servizio di pubblica necessità, richiamate poi nelle varie figure di reati contro la pubblica amministrazione ed altre norme del codice.

L'attuale formulazione delle norme citate è stata introdotta con la riforma del 1990, che ha individuato un criterio di individuazione delle varie figure, basato sul carattere oggettivo della attività svolta, laddove la precedente formulazione teneva conto anche della qualifica soggettiva dei vari soggetti nell'ambito della pubblica amministrazione.

Per individuare la funzione pubblica occorre dunque fare riferimento alla natura della funzione esercitata, non essendo più determinante il fatto che l'attività sia svolta da un soggetto inserito nell'organico di un ente pubblico atteso che pubbliche funzioni, spesso sono esercitate anche attraverso enti di diritto privato ancorché sostanzialmente in proprietà pubblica

In altri termini, le attività svolte in funzione della formazione e della manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dunque al fine di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico suo proprio, non possono essere definite attività di diritto privato per il solo fatto che sono compiute da soggetto esterno alla pubblica amministrazione. Le stesse conservano la natura di attività amministrativa in senso oggettivo il cui esercizio da parte del privato, secondo le previsioni contenute nell'atto d'incarico, attribuisce a costui il ruolo di organo indiretto dell'amministrazione e conseguentemente, la qualifica di pubblico ufficiale.

Sulla base di tali principi è ormai pacifico nella Giurisprudenza della Suprema Corte che debba essere qualificato come pubblico ufficiale, il libero professionista incaricato di redigere il piano regolatore comunale (S.U. 6.7.1985 n. 6935, rv.170041) o il libero professionista cui l'ente pubblico abbia formalmente affidato incarico di svolgere attività amministrative (Cass. n. 11265/1998).

Posta questa premessa è indubbio che l'attività demandata al LANZALONE dal Comune di Roma (ancorché non sia stato rinvenuto ad oggi, un formale incarico da parte dell'ente pubblico), debba essere considerata attività amministrativa in senso oggettivo, essendo emerso chiaramente, sulla base delle acquisizioni investigative, l'inserimento del LANZALONE nelle dinamiche istituzionali in funzione della formazione e della manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, al fine di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico suo proprio.

Le risultanze investigative comprovano indiscutibilmente come egli abbia fornito un importante contributo alla formazione della volontà della Pubblica Amministrazione, svolgendo attività funzionale alla elaborazione delle scelte del Comune di Roma nella specifica materia per la quale è stato chiamato ad esercitare la propria capacità professionale.

**Ed invero dall'attività intercettativa è emerso chiaramente il ruolo decisionale assunto dal LANZALONE nell'ambito dell'amministrazione capitolina e la riconducibilità alla sua persona del mutamento di indirizzo, in relazione al progetto dello Stadio, registratosi e ciò non solo avuto riguardo al dato temporale, ma alle stesse iniziative dal medesimo indagato assunte.**

Questo è quanto si legge nella nota a firma del Sindaco RAGGI del 09.03.2017, con la quale ha dato mandato al dipartimento competente di "formalizzare" con apposito contratto l'incarico di collaborazione di fatto già conferito ed in essere. In nulla rileva che non vi sia, ad oggi, la prova della intervenuta formalizzazione dell'incarico (non è stata in proposito ancora fornita risposta dal Comune di Roma) atteso che è indubbio - sulla base di quanto accertato, delle numerose attività svolte dal LANZALONE nel

rapporto tra la Pubblica amministrazione ed i privati, concorrendo nella formazione della volontà dell'ente pubblico - l'esplicitamento da parte del LANZALONE dell'incarico conferito e, conseguentemente, di una funzione pubblica.

emerge chiaramente che l'Avv. LANZALONE Luca esercita *de facto* la sua funzione per il Comune di Roma, ad esso sostituendosi nell'interfacciarsi con gli enti pubblici interessati al progetto ovvero con la società proponente EURNOVA s.r.l. e con la dirigenza dell'A.S. ROMA.

Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, infatti, in materia di esercizio di fatto della funzione pubblica, è irrilevante l'investitura formale e regolare di una carica pubblica rappresentativa, o di uno *status* connesso al rapporto di impiego con lo Stato od altro ente pubblico, ma rileva piuttosto che, fuori dai casi di usurpazione, e dunque in una situazione (almeno) di tolleranza da parte dell'amministrazione, il soggetto preso in considerazione abbia di fatto esercitato funzioni che, alla stregua delle regole correnti di qualificazione, possano essere definite pubbliche<sup>49</sup>.

Le indagini hanno offerto elementi concreti per ritenere che le figure istituzionali interessate, a cominciare dal sindaco Raggi, non solo hanno tollerato tale funzione di fatto esercitata, ma, al contrario, le hanno dato piena legittimazione.

In conclusione, nel caso di specie pare esservi un *quid pluris* rispetto alle condizioni minime richieste da dottrina e giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della figura del funzionario di fatto, costituite dal consenso, *quantomeno tacito*, della pubblica amministrazione a che venga adibito allo svolgimento della funzione o del servizio.<sup>51</sup>

Dalla conversazione sopra riportata, già esaminata in altra parte della presente ordinanza, emergono dati probatori di estrema rilevanza ai fini della ricostruzione e qualificazione giuridica della presente vicenda. Si ha, infatti, inequivoca conferma da un canto del ruolo assunto dal LANZALONE all'interno dell'amministrazione capitolina, così come rappresentato dalla sindaca Raggi nella richiesta di formalizzazione del rapporto e come riferito dagli stessi Baldisconi e PARNASI nel corso di diversi colloqui oggetto di captazione, e dall'altro del trattamento di favore tenuto dal pubblico ufficiale nei confronti del gruppo imprenditoriale PARNASI. Il LANZALONE, come più volte detto, non solo conosce tempestivamente le scelte degli enti e degli organi che unitamente al Comune partecipano all'iter di approvazione del progetto dello stadio, ma è in grado non solo di influenzarne, ma addirittura di indirizzarne le scelte in ragione dei poteri di fatto che gli competono.

La funzione in concreto esercitata, gli ampi poteri accordatigli, la piena fiducia di cui gode, quale tecnico, da parte dei vertici dell'amministrazione comunale ha poi consentito al medesimo di accreditarsi con gli esponenti del Movimento Cinque Stelle, ampliando ed amplificando, così, il proprio potere e la propria sfera di influenza all'interno dell'ente.

Dunque evidente, sulla base delle conversazioni esemplificativamente riportate e delle numerose altre menzionate nella presente richiesta (ed anche delle ulteriori riepilogate a pag. 38 dell'informativa n- 486/1-135-1-100 depositata in data 30.05.2018) come il LANZALONE sia stato investito dal Comune in via di fatto al fine di supportare e coadiuvare l'ente pubblico ed il Sindaco nell'esercizio delle prerogative di direttiva ed indirizzo politico amministrativo in relazione ad importanti opere pubbliche ( cfr nota del Sindaco di Roma in data 08.03.2017 e risposta orale del Sindaco nella seduta di assemblea capitolina), come egli abbia espletato tale incarico mantenendo costanti rapporti con altri soggetti pubblici.

La conversazione che segue ha carattere esemplificativo della rapidissima evoluzione che ha avuto il rapporto PARNASI - LANZALONE che lungi dall' avere natura occasionale appare essere contraddistinto da un inequivoco ed indiscutibile carattere illecito . Come più volte evidenziato gli interessi dei due appaiono , nonostante la diversità dei ruoli , coincidenti ed in molte situazioni del tutto sovrapponibili , stante il completo annullamento dell' interesse pubblico .

Questo , in verità , non viene neppure valutato , sovrastato com' è dalla esclusiva considerazione degli obiettivi dell' imprenditore ai quali , quindi , viene con assoluta spregiudicatezza e disinteresse del bene comune , sacrificato .

L' assenza di alcuna valutazione , neppure comparativa, da parte del pubblico funzionario tra interesse pubblico e privato , che si traduce in un completo asservimento della funzione svolta , determina una unità di intenti con l' imprenditore che trova efficace rappresentazione nel colloquio di seguito riportato.

---

( Ciò in totale spregio , per il pubblico funzionario , dell' interesse pubblico e delle regole di imparzialità e correttezza che dovrebbero presidiare l' attività della pubblica amministrazione e che vengono con assoluta spregiudicatezza disattese .

---

## 5. Considerazioni conclusive.

Alla luce di tutto quanto precede, non vedo, dunque, come si possa disinvoltamente continuare a sostenere che tutto deve andare avanti come se nulla fosse, limitandosi a verifiche interne, peraltro di tipo puramente o prevalentemente formale, di procedimenti, atti, provvedimenti amministrativi.

Procedimenti, atti e provvedimenti tutti, o in gran parte, inficiati, al di là della loro apparente correttezza formale, come più volte sottolineato nell'Ordinanza de qua, dall' insanabile vizio dell'essere stati posti in essere, non nell'esercizio di poteri discrezionali conformi al



principio costituzionale ( art. 97, comma 1, Costituzione) di una imparziale comparazione degli interessi in gioco, bensì in favore del privato.

Ciò, come visto, in totale spregio dell'interesse pubblico e delle regole di imparzialità e correttezza che debbono presiedere all'attività della pubblica amministrazione e che, invece, sarebbero state, con assoluta spregiudicatezza, disattese.

Altro che, quindi, come sostenuto da certi, improvvisati giuristi, secondo cui l'Ordinanza confermerebbe la regolarità e validità dei procedimenti, atti e provvedimenti amministrativi relativi al Progetto in questione !

Mi sia consentito, infine, di esprimere il mio più vivo apprezzamento per la straordinaria pregevolezza tecnico-giuridica dell'Ordinanza di cui trattasi, quest'ultima assunta dal GIP e, pertanto, atto di un giudice terzo rispetto all'accusa ed agli indagati.

Quanto sopra, sempre fatto salvo che la prova nel processo penale si forma nel contraddittorio tra le parti ( art. 111 Costituzione) e che l'imputato deve essere considerato non colpevole fino alla condanna definitiva ( art. 27, comma 1, Costituzione).

Avv. Massimo Rossetti